



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 maggio 2014
(OR. en)**

10092/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0148 (NLE)**

TDC 3

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 maggio 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 283 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 283 final.

All.: COM(2014) 283 final



Bruxelles, 19.5.2014
COM(2014) 283 final

2014/0148 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi
della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria", ha esaminato tutte le richieste di sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune presentate dagli Stati membri. La presente proposta riguarda taluni prodotti agricoli e industriali. Le richieste di sospensione sono state esaminate in base ai criteri indicati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6). In seguito a detto esame, la Commissione ritiene giustificata la sospensione dei dazi per i prodotti indicati nell'allegato I della presente proposta. L'allegato I elenca inoltre i) i prodotti la cui designazione ha dovuto essere riformulata e ii) i prodotti per i quali è risultato necessario un nuovo codice NC o TARIC.

I prodotti per i quali la sospensione tariffaria non è più giustificata dagli interessi economici dell'Unione devono essere soppressi. L'allegato II elenca di conseguenza i prodotti soppressi dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 e i prodotti la cui designazione ha dovuto essere riformulata o ai quali è risultato necessario attribuire un nuovo codice NC o TARIC, che figurano nell'allegato I con una nuova designazione e/o un nuovo codice.

L'elenco delle pertinenti unità supplementari nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbe essere aggiornato. L'allegato III contiene pertanto l'elenco di codici delle unità supplementari dei prodotti figuranti nell'allegato I della presente proposta e l'allegato IV della presente proposta elenca i codici delle unità supplementari dei prodotti soppressi dall'allegato I del regolamento sopra citato.

La proposta è conforme alle politiche in materia di commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne.

Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", che rappresenta le autorità competenti di tutti gli Stati membri. Tutte le sospensioni elencate corrispondono ad accordi o compromessi raggiunti nel corso del dibattito svoltosi in detto gruppo.

Non è stata evocata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi dalle conseguenze irreversibili.

Inoltre, l'intero regime di sospensioni autonome è stato oggetto di uno studio di valutazione condotto nel 2013 e completato nello stesso anno all'inizio del mese di dicembre (http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/evaluation_suspensions_duties.pdf).

La proposta sarà oggetto di una consultazione interservizi e sarà pubblicata dopo l'adozione da parte del Consiglio.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della presente proposta di regolamento è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

A norma dell'articolo 31 del TFUE, le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi sono fissati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Di conseguenza un regolamento costituisce lo strumento appropriato.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Essa rispetta il principio di proporzionalità, poiché la serie di misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a circa 91,8 milioni di EUR/anno. L'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a -68,8 milioni di EUR/anno (75% x 91,8 milioni di EUR/anno).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per 98 nuovi prodotti che attualmente non figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio¹. Questi nuovi prodotti dovrebbero pertanto essere inseriti in tale allegato.
- (2) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per sette prodotti che figurano attualmente nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013. È opportuno pertanto sopprimere tali prodotti dall'allegato.
- (3) È necessario modificare la designazione dei prodotti per 75 sospensioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato o di effettuare adattamenti linguistici. Inoltre, i codici TARIC di altri quattro prodotti dovrebbero essere modificati. Infine, per altri tre prodotti è necessaria la classificazione multipla. È opportuno eliminare dall'elenco di sospensioni figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche e inserire nell'elenco le sospensioni modificate.
- (4) Nell'interesse dell'Unione, per quattro prodotti è necessario modificare la data del riesame obbligatorio per consentire le importazioni esenti da dazi oltre tale data. Tali prodotti sono stati esaminati e sono state fissate nuove date per il successivo riesame obbligatorio. Essi dovrebbero pertanto essere eliminati dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 e reinseriti dopo avere apportato le modifiche necessarie.
- (5) È necessario raggruppare diversamente quattro prodotti che rispondono a quattro designazioni differenti. È opportuno che questi quattro prodotti rientrino ora in due

¹ Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

designazioni. Inoltre, la doppia classificazione di queste quattro sospensioni è divenuta superflua e dovrebbe pertanto essere modificata. È opportuno, di conseguenza, eliminare dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni relative a questi quattro prodotti e reinserire nell'elenco le sospensioni modificate.

- (6) A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare le voci modificate con un asterisco.
- (7) È opportuno completare l'allegato II del regolamento (UE) n. 1387/2013 con unità supplementari per alcuni dei nuovi prodotti per i quali sono concesse sospensioni al fine di consentire un adeguato monitoraggio statistico. Per motivi di coerenza, le unità supplementari assegnate ai prodotti soppressi dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbero essere soppresse anche dall'allegato II di tale regolamento.
- (8) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (9) Poiché le modifiche stabilite nel presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1° luglio 2014, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data ed entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:

- 1) tra il titolo e la tabella è inserita la seguente nota:

"(*) Sospensione relativa a un prodotto figurante nel presente allegato per il quale il codice NC o TARIC, la designazione o la data del riesame obbligatorio sono stati modificati dal regolamento (UE) n. .../2014 del Consiglio, del ..., che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (GU ...)";
- 2) le righe corrispondenti ai prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna della tabella figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013;
- 3) le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell'allegato II del presente regolamento sono soppresse.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:

- 1) sono aggiunte le righe corrispondenti alle unità supplementari i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato III del presente regolamento;
- 2) sono soppresse le righe corrispondenti alle unità supplementari i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2014: 16 185 600 000 EUR (B 2014)

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ²	Periodo di 6 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno: 2.2014]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	1.7.2014	-34,4

Mio EUR (al primo decimale)

Situazione a seguito dell'azione	
	[2015-2018]
Articolo 120	- 68,8/anno

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

La proposta contiene le modifiche che devono essere apportate all'allegato del regolamento vigente per tener conto di quanto segue:

² Per le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

1. nuove richieste di sospensione presentate e accettate;
2. evoluzione tecnica dei prodotti e tendenze economiche del mercato che comportano la soppressione di alcune sospensioni esistenti.

Aggiunte

L'allegato, oltre alle modifiche risultanti dai cambiamenti di designazione o di codice, contiene 98 nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali sospensioni, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per il periodo dal 2013 al 2017, ammontano a 53,7 Mio EUR/anno.

In base alle statistiche esistenti per gli anni precedenti sembrerebbe tuttavia che il suddetto importo debba essere aumentato applicando un fattore medio, stimato a 1,8, per tenere conto delle importazioni negli altri Stati membri che utilizzano le stesse sospensioni. Ciò comporta una perdita di entrate dovuta a dazi non riscossi di circa 96,7 Mio EUR/anno.

Soppressioni

A fronte del ripristino dei dazi doganali, 7 prodotti sono stati soppressi dall'allegato. Ciò rappresenta un aumento di 4,9 Mio EUR in risorse, calcolato sulla base delle statistiche del 2013.

Costo stimato dell'intervento

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può essere stimata a $96,7 - 4,9 = 91,8$ Mio EUR (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) $\times 0,75 = 68,8$ Mio EUR/anno per il periodo che va dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2018.